



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza prot. n. 8133 del 7 luglio 2017 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più paesi Italia/**Bulgaria**, appartenenti all'Unione Europea dal Sig. **Carmine FARINA**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del richiamato D. Lgs. n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

PRESO ATTO dell'attestazione N° 07-00-66 dell'11 maggio 2017, rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"*, secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii., e costituisce titolo per l'esercizio della professione di Insegnante di Matematica, professione non regolamentata in Bulgaria;

ESAMINATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 3226 pubblicata in data 29 marzo 2023, resa all'esito del giudizio incardinato dal Sig. Carmine Farina con ricorso iscritto al RG n. 912/2023 di quell'Ufficio giudiziario, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima n. 3343, pubblicata in data 27 aprile 2022;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dal Sig. Carmine Farina integra e completa la formazione;

PRESO ATTO del favorevole parere tecnico acquisito da questa Amministrazione con prot. AOODGOSV n. 0017657 del 6 maggio 2024;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del D. Lgs. n. 206/2007, che prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 3226 pubblicata in data 29 marzo;

DISPONE

1. - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Laurea in Scienze dell'Informazione conseguita il 30 marzo 1995 presso l'Università degli Studi di Salerno,
- Certificato di qualifica professionale di "Insegnante di Matematica" Serie NBU, N. 2997, n. reg. 706 rilasciato il 29 marzo 2017 dalla "Nuova Università Bulgarica" di Sofia,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

posseduto dal Sig. **Carmin**e FARINA, nato il 16 luglio 1968 a Salerno, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A26 - MATEMATICA

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca